



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.2548/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare III

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: "Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno" (Reg. Gen. n. 545)

Ad iniziativa della Giunta Regionale – Presidente Bassolino
(Delibera di G.R.n.18 del 22 gennaio 2010)
Depositato il giorno 1 febbraio 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto;
VISTI gli articoli 54 e 59 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:
III Commissione Consiliare per l'esame.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 56, comma 2, dello Statuto, la III Commissione dovrà presentare la relazione al Consiglio nel termine breve di trenta giorni dall'assegnazione.

Napoli, 1 FEBBRAIO 2010

IL PRESIDENTE

*Giunta Regionale della Campania*Area Generale di Coordinamento
Affari Generali della Giunta Regionale

Il Coordinatore

Napoli, li _____

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0075182 del 28/01/2010 ore 10,22
Dest. AL SEGRETARIO GENERALE CONSIGLIO REGIONALE

Fascicolo : 2010.XXXIIV/1/1.81

Al Segretario Generale del
Consiglio Regionale della
Campania
NAPOLI

Oggetto: Trasmissione atto.

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio Regionale Le trasmetto, su incarico del Presidente della Giunta, la delibera di Giunta di seguito elencata:

N. 18 del 22/01/2010 Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Il Coordinatore dell'Area
avv. Maria d'Elia

545

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2010.0002548/ADel: 01/02/2010 08.10.43
Da: CR A. SERASS*Avv. Assessor
23/02/10*



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
18	22/01/2010	1	4	0

Oggetto:

Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:


Documento Primario : 5D55C9DAE593392FB0EFA78C797A33FB6C165075

Allegato nr. 1 : 0448332C243CF41FD514D8CBE387070FA6C75DFA

Allegato nr. 2 : 4ECEE50CC457717E64FCFF8BA6BF20C6E8EC56F0

Frontespizio Allegato : 8964BF631E469AFF7AD31F195D817207B87D3F6E

ATTIVITÀ LEGATA
REG. GEN. N. 545





Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **22/01/2010**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

1)	Presidente	Antonio	BASSOLINO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Antonio	VALIANTE	
3)	Assessore	Ennio	CASCETTA	
4)	"	Gabriella	CUNDARI	
5)	"	Mariano	D'ANTONIO	
6)	"	Alfonsina	DE FELICE	ASSENTE
7)	"	Oberdan	FORLENZA	
8)	"	Corrado	GABRIELE	
9)	"	Walter	GANAPINI	ASSENTE
10)	"	Riccardo	MARONE	
11)	"	Nicola	MAZZOCCA	
12)	"	Gianfranco	NAPPI	ASSENTE
13)	"	Mario Luigi	SANTANGELO	
	Segretario	Maria	D'ELIA	

ATTIVITÀ 2010
 RSO GEN N. 545

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la legge 7 luglio 2009 n.88 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ;

Vista la legge regionale 11 dicembre 2008, n.18 “ Legge comunitaria regionale” ;

Visto l'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania;

PREMESSO

- ☞ che la direttiva 2006/123/CE si propone come obiettivi principali la libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi e la tutela dei diritti dei consumatori ;
- ☞ che, per il raggiungimento di tali obiettivi, la direttiva 2006/123/CE contiene una serie di disposizioni volte a semplificare il quadro normativo e amministrativo nel quale agiscono i prestatori di servizi;
- ☞ che il recepimento della direttiva rappresenta un passaggio di fondamentale importanza per la realizzazione di un mercato più efficiente, più concorrenziale e con ricadute positive per i consumatori, per il sistema economico e per il tessuto delle imprese;
- ☞ che le amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali, ciascuna per il proprio ambito di competenza, sono tenute ad adeguare entro il 28 dicembre 2009 i propri ordinamenti alle prescrizioni contenute nella direttiva servizi;
- ☞ che la Regione approva il presente regolamento al fine di adempiere tempestivamente ed evitare di incorrere in procedure di infrazione;
- ☞ che la Regione è chiamata a riesaminare tutta la disciplina vigente in materia di attività di servizi e ad effettuare un monitoraggio dettagliato dei regimi di autorizzazione e dei requisiti previsti per l'esercizio di tali attività, al fine di verificare la compatibilità del proprio ordinamento interno con la normativa comunitaria e definire adeguati interventi di modifica ;
- ☞ che l'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2008, n.18 “ Legge comunitaria regionale” dispone che :
“ Se dalla disciplina comunitaria, dalle decisioni della Commissione europea o dalle sentenze della Corte di

- Giustizia della Comunità europee deriva un obbligo di attuazione, la Regione, nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento amministrativo ovvero con legge”;

RILEVATA

- la necessità di approvare, ai sensi della legge comunitaria regionale legge regionale n. 8/2008, il “Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” che attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare, nelle materie di competenza regionale, i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti della direttiva servizi, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi contenuti nel regolamento stesso;

Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Presidente ;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il “Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania, il “Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” chiedendone l'approvazione con urgenza, visto che la disciplina comunitaria pone l'obbligo di adeguare la normativa regionale nelle materie di competenza concorrente ed esclusiva entro il 28 dicembre 2009;
- di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza, Settore 03 Rapporti e Collegamenti con il Consiglio Regionale, Settore 04 Settore Legislativo per gli adempimenti consequenziali di competenza e al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario

Il Presidente



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	18	del	22/01/2010	AREA 1	SETTORE 4	SERVIZIO 0
------------------	----	-----	------------	-----------	--------------	---------------

OGGETTO :

Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Presidente Bassolino Antonio</i>	_____	_____
DIRIGENTE SETTORE		<i>Avv. Buono Maria</i>	_____	_____
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. Ferrara Mauro</i>	_____	_____

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>22/01/2010</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>27/01/2010</i>

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI
SERVIZI NEL MERCATO INTERNO

Art.1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 “ Legge comunitaria regionale”, attua nel territorio della Regione Campania la direttiva 2006/123/CE, nell’ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni della medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

Art.2

(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle attività economiche, svolte senza vincolo di subordinazione, dirette allo scambio di beni o alla fornitura di altre prestazioni anche a carattere intellettuale.

Art.3

(Compiti della Giunta regionale)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale individua, nelle materie di competenza regionale, i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi di cui agli articoli 4, 5, 6.

2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, predispone , in conformità ai principi di semplificazione recati dalla direttiva servizi, la modulistica unificata per le amministrazioni interessate relativa ai procedimenti che ricadono nell' ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso alla Commissione consiliare competente, che si esprime nei termini di cui alla legge regionale 18 ottobre 2005, n. 17 “ Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo”.

Art.4

(Accesso ad attività di servizi)

1. L'accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio non può essere subordinato ai seguenti requisiti:

a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;

c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;

e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;

g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di aver in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.

Art.5

(Regimi autorizzatori)

1. I regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

2. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed

assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.

3. Nei casi di cui al comma 2 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

4. Per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi, che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo".

Art.6

(Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione)

1. Il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;
- b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;
- c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
- d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;
- e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato in Italia;
- f) i requisiti, ad eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
- g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari

2. Sono, altresì, incompatibili le disposizioni normative regionali che prevedono la partecipazione diretta o indiretta al rilascio del titolo abilitativo di operatori concorrenti.

Art.7

(Sportello Unico)

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'art 38 della Legge 6 agosto 2008 n.133 , provvede affinché le procedure e le formalità necessarie per l'accesso e l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento possano essere espletate in via telematica, attraverso gli Sportelli Unici competenti per territorio e mediante l'utilizzo della modulistica di cui all'articolo 3 comma 2.

Art.8

(Misurazione oneri amministrativi)

1. La Giunta regionale realizza, d'intesa con le associazioni rappresentative delle imprese, la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) come prevista dall'articolo 25 del Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito in legge con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133 al fine di pervenire entro il 31 dicembre 2012 alla riduzione del 25 per cento degli oneri informativi ricadenti sulle imprese.

Art.9

(Clausola valutativa)

1. Il Presidente della Giunta regionale nella sessione comunitaria regionale di cui all'articolo 5 della l.r. n.18/2008, verifica lo stato di avanzamento degli interventi adottati nella materia oggetto del presente regolamento ed i risultati conseguiti.

2. Entro un mese dallo svolgimento della sessione comunitaria, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione nella quale dà conto degli effetti prodotti dall'applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC

Relazione illustrativa

“Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno ”

Alla fine del 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio dei Ministri UE hanno adottato la direttiva 2006/123/CE sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno (meglio nota come direttiva “Servizi”). Tale direttiva si inserisce nel quadro degli obiettivi primari perseguiti dall’Europa nell’ambito della “strategia di Lisbona”, quali il miglioramento dell’occupazione, la coesione sociale e il raggiungimento di una crescita economica sostenibile.

La direttiva ha fissato il termine del 28 dicembre 2009 per il recepimento da parte degli Stati membri; pertanto la norma statale o regionale incompatibile con la direttiva comunitaria deve intendersi automaticamente caducata e può essere disapplicata dal giudice nazionale nel corso di un giudizio.

La direttiva mira sia a difendere la competitività a livello globale sia a creare più concorrenza nel mercato interno, favorendo così anche la crescita degli Stati membri. In particolare la direttiva, che costituisce il punto d’approdo di un processo legislativo teso a creare, per il 2010, un vero mercato interno dei servizi (prestati dietro corrispettivo economico), si propone 4 obiettivi principali:

- facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi;
- rafforzare i diritti dei destinatari in quanto utenti di tali servizi;
- promuoverne la qualità;
- stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati.

Tale disciplina, nel favorire una maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, intende apportare benefici ai prestatori di servizi (in particolare alle piccole e medie imprese), rendendo loro possibile, e soprattutto facile, stabilirsi in un altro Stato membro o fornire temporaneamente i propri servizi, ed ai consumatori, garantendo loro maggiori diritti.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la direttiva 2006/123/CE prevede in primo luogo una serie di disposizioni volte a semplificare il quadro normativo e amministrativo nel quale agiscono i prestatori di servizi.

In particolare, è richiesto di mantenere un regime di autorizzazione solo se non discriminatorio, giustificato da motivi imperativi di interesse generale e proporzionato, nel senso che l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva. Diversamente il provvedimento di autorizzazione deve essere degradato in una dichiarazione che consenta al prestatore di servizi l’immediato inizio delle attività.

La direttiva contiene, inoltre, un elenco di requisiti vietati (articolo 14) che devono essere eliminati e un elenco di requisiti da valutare (articolo 15) sempre in base ai criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

Sotto il profilo della semplificazione delle norme e dei procedimenti, la direttiva chiama in campo le amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali, ciascuna per il proprio ambito di competenza, al fine di adeguare, entro il 28 dicembre 2009 i propri ordinamenti alle prescrizioni nella stessa contenute. Il lavoro che a queste amministrazioni è richiesto è quello di esaminare i regimi di autorizzazione sopprimendo o modificando quelli che non sono conformi ai suddetti criteri. Lo stesso lavoro è richiesto anche rispetto ai requisiti vietati e da valutare, ancora presenti in molti dei procedimenti previsti nei medesimi ordinamenti.

Le Regioni sono state, pertanto, chiamate a riesaminare tutta la disciplina vigente in materia di attività di servizi e ad effettuare un monitoraggio dettagliato dei regimi di autorizzazione e dei requisiti previsti per l’esercizio di tali attività, al fine di verificare la compatibilità del proprio ordinamento interno con la normativa comunitaria e definire adeguati interventi di modifica allo

specifico scopo di cogliere appieno tutte le opportunità che la direttiva offre per crescere e competere sul mercato unico.

Al fine di adempiere tempestivamente ed evitare di incorrere in procedure di infrazione si ritiene necessario che la Regione Campania approvi il presente regolamento attuando la direttiva servizi in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 18/2008 “ Legge comunitaria regionale ”che all'articolo 3 dispone “ Se dalla disciplina comunitaria, dalle decisioni della Commissione europea o dalle sentenze della Corte di Giustizia della Comunità europee deriva un obbligo di attuazione, la Regione, nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento amministrativo ovvero con legge”. Quanto all'attuazione degli obblighi comunitari, si riconosce che, ove da questi obblighi non discendano precisi effetti giuridici tali da rendere immediatamente produttive di effetti le norme, spettanti alla Regione, nelle materie di competenza regionale, il recepimento delle direttive comunitarie o dare seguito ai diversi obblighi derivanti da atti di istituzioni comunitarie quali Commissione o Corte di Giustizia. Tali sviluppi vengono affidati a regolamenti regionali o provvedimenti amministrativi, in conformità alle pronunce della Corte costituzionale che hanno riconosciuto l'idoneità della direttiva comunitaria a fornire la necessaria base di legalità ai fini della successiva attuazione con atto formalmente amministrativo, che esso abbia o no contenuto normativo (rispettivamente è il caso dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi).

Il regolamento attribuisce, pertanto, alla Giunta il compito di individuare, nelle materie di competenza regionale, i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti della direttiva servizi, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi contenuti nel regolamento stesso(art. 3)

L'articolato si snoda individuando i requisiti vietati per accedere o esercitare le attività di servizi (art. 4), i requisiti vietati per la libera prestazione di servizi (art.6), prevedendo che i regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità (art. 5).

Entro 90 giorni la Giunta con proprio atto provvederà ad individuare i procedimenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva, nonché a predisporre la modulistica unificata per tutto il territorio recante le procedure semplificate da attivare presso gli Sportelli Unici in via telematica (art.7)

All'articolo 8 è prevista la Misurazione degli oneri amministrativi quale strumento fondamentale nel panorama delle politiche di semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione.

Il disegno di legge si compone di nove articoli di cui si illustrano di seguito i contenuti.

All' articolo 1 si esplicita che il regolamento, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18, attua nel territorio della Regione Campania la direttiva 2006/123/CE, nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni della medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

L'articolo 2 prevede l'applicazione delle disposizioni del regolamento alle attività economiche, svolte senza vincolo di subordinazione, dirette allo scambio di beni o alla fornitura di altre prestazioni anche a carattere intellettuale.

L' articolo 3 definisce i compiti della Giunta regionale, in particolare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, la Giunta regionale individua, nelle materie di competenza regionale, i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi di cui agli articoli 4, 5, 6 del regolamento.

La Giunta regionale, inoltre, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, predisporre, in conformità ai principi di semplificazione, la modulistica unificata per le

amministrazioni interessate relativa ai procedimenti che ricadono nell' ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE.

L'articolo 4 elenca i requisiti cui non è possibile subordinare l'accesso all' attività di servizi e il suo esercizio. Tali requisiti sono :

a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

- 1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
- 2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;

c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;

e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;

g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di aver in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.

All'articolo 5 si dispone che i regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.

Nelle suddette ipotesi il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

Per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi, che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L' articolo 6 prevede che il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;

b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;

c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato in Italia;

f) i requisiti, ad eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;

g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari

Sono, altresì, incompatibili le disposizioni normative regionali che prevedono la partecipazione diretta o indiretta al rilascio del titolo abilitativo di operatori concorrenti.

L'articolo 7 dispone che la Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 38 della legge 133 del 2008, provvede affinché le procedure e le formalità necessarie per l'accesso e l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento possano essere espletate in via telematica, attraverso gli Sportelli Unici competenti per territorio e mediante l'utilizzo della modulistica definita dalla Giunta regionale.

All'articolo 8 si è prevista la Misurazione degli oneri amministrativi quale strumento fondamentale nel panorama delle politiche di semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione realizzata dalla Giunta regionale d'intesa con le associazioni rappresentative delle imprese, la misurazione degli oneri amministrativi (MOA).

Infine **l'articolo 9** contiene la clausola valutativa in base alla quale il Presidente della Giunta regionale nella sessione comunitaria regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 18/2008, verifica lo stato di avanzamento degli interventi adottati nella materia oggetto del presente regolamento ed i risultati conseguiti.

Entro un mese dallo svolgimento della sessione comunitaria, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione nella quale dà conto degli effetti prodotti dall'applicazione del presente regolamento.